



32467-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

GEPPINO RAGO	- Presidente -	Sent. n. sez. 985/2020
ALFREDO MANTOVANO		CC - 18/09/2020
ANDREA PELLEGRINO		R.G.N. 9745/2020
MASSIMO PERROTTI		
ANTONIO SARACO	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 17/02/2020 del TRIB. LIBERTA' di RAVENNA

udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale
ETTORE PEDICINI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. (omissis) ricorre avverso l'ordinanza in data 17/2/2020 del Tribunale di Ravenna che ha rigettato l'istanza di riesame avanzata avverso il decreto di sequestro conservativo di orologi e gioielli in relazione al reato di circonvenzione d'incapace.

Con un unico motivo deduce l'insufficienza e/o l'illogicità della motivazione.

1.1. Il ricorrente rimarca come l'ablazione sia stata disposta a garanzia della pena pecuniaria e delle spese del procedimento, pur in assenza della costituzione della parte civile. A tale ultimo proposito denuncia la mera apparenza della motivazione là dove afferma che la persona offesa non ha avuto la concreta possibilità di costituirsi parte civile, non considerando che tale prerogativa è riconosciuta dalla Corte costituzionale anche nel corso delle indagini preliminari.

L'apparenza della motivazione è denunciata anche con riferimento alla presunta incapienza del patrimonio di ^(omissis), risultando inappaganti i riferimenti alla pena edittale, trattandosi di reati in buona parte prescritti e rispetto ai quali non possono trovare applicazione le circostanze aggravanti prefigurate dal Pubblico ministero.

Si aggiunge che il giudicante ha del tutto trascurato di motivare in relazione alla mancata determinazione dell'ammontare della pretesa, così non risultando neanche approssimativamente individuabile l'entità del patrimonio che si intende garantire.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, perché propone questioni non consentite in sede di legittimità e perché manifestamente infondato.

1.1. Va anzitutto premesso che «Il pubblico ministero è legittimato a chiedere il sequestro conservativo solo a garanzia del pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario, ma non anche a tutela di interessi civili, salvo il caso che ricorrano i presupposti di cui all'art. 77 cod. proc. pen.», (Sez. 6, Sentenza n. 7532 del 31/01/2013, Caldarescu, Rv. 255148; cfr. nello stesso senso, Sez. 2, Sentenza n. 18975 del 21/04/2016, Liguori e altro, Rv. 267118),

Il sequestro conservativo in esame, in effetti, è stato richiesto dal PM e disposto dal G.i.p. a garanzia della pena pecuniaria e delle spese del procedimento, in esatta conformità al dettato normativo.

Tale sequestro, per come correttamente evidenziato dal Tribunale e per come previsto dall'art. 316, comma 3, cod.proc.pen.- giova anche alla parte civile, che può richiedere a sua volta il sequestro conservativo quando vi sia fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti da reato.

La possibilità di richiedere il sequestro conservativo, dunque, è una prerogativa riconosciuta -oltre che al PM- anche alla parte civile a tutela del futuro soddisfacimento delle obbligazioni civili derivanti da reato.

Da ciò discende che soltanto la parte civile è l'unica legittimata a dolersi di un'ipotetica lesione alle proprie prerogative subite in ragione della richiesta di sequestro conservativo avanzata dal Pubblico ministero nella sua assenza.

L'imputato, invece, non ha nessun interesse ad attivarsi per la tutela delle prerogative riconosciute alla parte civile, non potendo perseguire alcun effetto favorevole dall'eventuale accoglimento di una doglianza esclusivamente rivolta a verificare se la richiesta di sequestro conservativo del Pubblico ministero abbia provocato -in via di mera ipotesi- una lesione agli interessi della stessa parte

civile.

Da qui l'inammissibilità del motivo di ricorso in esame per carenza di interesse, dovendosi ricordare che in tema di impugnazioni, il riconoscimento del diritto a impugnare «è subordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto ed attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un'utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso», (cfr. in tal senso, Sez. 1, Sentenza n. 8763 del 25/11/2016 Cc. -dep. 22/02/2017- Rv. 269199).

1.2. La restante parte del ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite con l'impugnazione proposta ai sensi dell'art. 325, cod.proc.pen.

Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse ex art. 324 cod. proc. pen. dal tribunale del riesame, infatti, può essere proposto soltanto per "violazione di legge" e a tal proposito è stato spiegato che «con questa espressione la norma da un lato esclude che oggetto della impugnazione possa essere il merito e dall'altro si riferisce sia al vizio di cui all'art. 606 lett. B) (inosservanza o erronea applicazione della legge penale), sia a violazioni della legge processuale. Tra queste rientra l'art. 125, che prevede l'obbligo della motivazione per le ordinanze. È quindi deducibile come motivo anche quello di cui all'art. 606 lett. E) e cioè mancanza o manifesta illogicità della motivazione», (in tal senso, tra molte, Sez. 3, Sentenza n. 4919 del 14/07/2016 Cc., dep. 02/02/2017, Faiella Rv. 269296).

Ciò premesso, il ricorrente -pur dichiarando di denunciare il vizio di omessa motivazione- in realtà censura il contenuto della motivazione spesa dal tribunale, che ha ritenuto il patrimonio di (omissis) incapiente rispetto alla funzione di garantire l'eventuale pena pecuniaria, avendo riguardo alla misura di essa così come comminata dalla norma incriminatrice e al prevedibile ricorso alla perizia psichiatrica e alle spese processuali a ciò conseguenti.

A fronte di una motivazione siffatta (solo succintamente sunteggiata), il ricorso oppone motivi che non sono mai volti a evidenziare violazioni di legge nel senso sopra chiarito, mirando soltanto a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative del tribunale.

1.3. A questa primaria ragione di inammissibilità si correla anche la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione, visto che il tribunale -diversamente da quanto sostenuto dalla difesa- ha chiaramente motivato sul punto, affrontando (e risolvendo) il tema della individuazione delle somme garantite dal sequestro, puntualmente indicate nella possibile pena pecuniaria e nelle prevedibili spese del processo.

In tale indicazione, invero, si rivengono i requisiti richiesti in tema di

motivazione con riguardo alla individuazione delle somme garantite, dovendosi precisato che «è legittimo il sequestro conservativo disposto a tutela di un credito il cui importo sia determinabile con un apprezzamento che, pur approssimativo, è, tuttavia, ancorato a dati oggettivi e ad argomenti sviluppati in termini idonei a rendere comprensibile il ragionamento del giudice», (Sez. 5, Sentenza n. 16750 del 30/03/2016, Barberini, Rv. 266702).


2. Quanto esposto porta all'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 18/9/2020

Il Consigliere est.
Antonio Saraco



Il Presidente
Geppino Rago



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
18 NOV. 2020

IL



IL CANCELLIERE
CANCELLIERE
Claudia Pianelli

